



COMUNE DI
San Giuliano Milanese

Regolamento comunale per l'applicazione dello statuto dei diritti del contribuente e dell'accertamento con adesione

(Legge 27 luglio 2000, n. 212)
(D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218)

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.2 del 28/01/2025

SOMMARIO

Articolo 1- Oggetto e finalità del regolamento	3
Capo 1 – Statuto del contribuente	3
Articolo 2- Statuto dei diritti del contribuente	3
Articolo 3- Disposizioni sulla redazione degli atti in materia di tributi locali	3
Articolo 4 - Efficacia temporale dei regolamenti tributari	4
Articolo 5- Informazioni del contribuente	4
Articolo 6- Conoscenza degli atti e semplificazione	4
Articolo 7- Principio del contraddittorio	5
Articolo 8- Chiarezza e motivazione degli atti	6
Articolo 9- Annullabilità degli atti dell'amministrazione comunale	7
Articolo 10– Nullità degli atti dell'amministrazione comunale	7
Articolo 11– Tutela dell'integrità patrimoniale	8
Articolo 12- Divieto di bis in idem nel procedimento tributario	8
Articolo 13- Divieto di divulgazione dei dati del contribuente	8
Articolo 14 – Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente	9
Articolo 15- Principio di proporzionalità nel procedimento tributario	9
Articolo 16- Esercizio del potere di autotutela obbligatoria	9
Articolo 17- Esercizio del potere di autotutela facoltativa	10
Articolo 18- Documenti di prassi	10
Articolo 19- Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali	10
Articolo 20- Contribuenti non residenti	11
Capo 2 – Accertamento con adesione	12
Articolo 21- Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione	12
Articolo 22- Ambito di applicazione dell'istituto	12
Articolo 23- Responsabile del procedimento	12
Articolo 24- Attivazione del procedimento per la definizione mediante accertamento con adesione	13
Articolo 25- Procedimento ad iniziativa del contribuente	13
Articolo 26- Effetti dell'invito a comparire	14
Articolo 27- Atto di accertamento con adesione	14
Articolo 28- Modalità di pagamento	15
Articolo 29- Perfezionamento e effetti della definizione	15
Articolo 30- Riduzione delle sanzioni	16
Articolo 31- Abrogazioni ed entrata in vigore	16

Articolo 1

Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare riconosciuta al Comune dall'art. 52 del D.Lgs.15.12.1997 n. 446 e dall'art. 50 della L. 27.12.1997 n. 449, disciplina il procedimento amministrativo tributario, al fine di garantire il buon andamento dell'attività del Comune in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza e nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
2. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con i contribuenti, in applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla Legge 27 luglio 2000, n. 212, come riformato dal d.Lgs 219/2023 e ss.mm.ii e dai decreti attuativi della legge delega n. 111/2023 e in applicazione del D.Lgs. 19/6/1997 n. 218 come modificato dal D.Lgs. 12/02/2024 n.13 con riferimento all'istituto dell'accertamento con adesione.
3. Le disposizioni dettate dal presente regolamento si applicano all'amministrazione comunale, nel caso di gestione diretta del tributo, o al concessionario, nel caso di affidamento a soggetto iscritto nell'albo dei concessionari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
4. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

CAPO 1

Statuto del contribuente

Articolo 2

Statuto dei diritti del contribuente

1. Il presente regolamento regola le materie disciplinate dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa.
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3-ter, legge 27 luglio 2000, n. 212, l'amministrazione comunale nel disciplinare i procedimenti amministrativi di propria competenza non può stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate dalle disposizioni legislative concernenti la garanzia del contraddittorio e dell'accesso alla documentazione amministrativa tributaria, la tutela dell'affidamento, il divieto del *bis in idem*, il principio di proporzionalità e l'autotutela, ma può prevedere ulteriori livelli di tutela.

Articolo 3

Disposizioni sulla redazione degli atti in materia di tributi locali

1. Gli atti a contenuto generale (ad esempio, Regolamenti, informative e manifesti alla cittadinanza) ed i singoli atti amministrativi (ad esempio, atti di liquidazione ed accertamento, accoglimenti e dinieghi di istanze di rimborso), aventi ad

oggetto tributi locali, sono redatti nel rispetto dei principi di chiarezza, trasparenza e semplicità.

2. Per i richiami di altre disposizioni contenuti nei regolamenti comunali in materia tributaria o nei singoli atti amministrativi si indica anche il contenuto sintetico della disposizione alla quale si intende fare rinvio.
3. A richiesta del singolo cittadino, formulata per iscritto, il competente Ufficio invia al richiedente chiarimenti in merito all'interpretazione ed all'applicazione di norme contenute in Regolamenti comunali aventi ad oggetto tributi locali.
4. In seguito all'adozione di modifiche ed integrazioni a vigenti Regolamenti tributari, il Comune di San Giuliano Milanese provvede a redigere apposito testo recante le norme regolamentari come risultanti dalle modificazioni apportate.

Articolo 4

Efficacia temporale dei regolamenti tributari

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 27, comma 8, legge 28 dicembre 2001, n. 448 e dall'articolo 1, comma 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296, oltre che da altre specifiche disposizioni normative, i regolamenti tributari e le delibere di approvazione delle aliquote e delle tariffe non hanno effetto retroattivo e per i tributi dovuti, determinati o liquidati periodicamente, le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.
2. In ogni caso, le disposizioni tributarie comunali non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.

Articolo 5

Informazioni del contribuente

1. L'amministrazione comunale, tramite il Servizio Tributi e il proprio sito internet assume idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle norme di disciplina dei propri tributi locali.

Articolo 6

Conoscenza degli atti e semplificazione dei procedimenti

1. L'amministrazione comunale assicura l'effettiva conoscenza al contribuente degli atti al medesimo inviati. A tal fine ed allo scopo di garantire la predetta piena ed effettiva conoscenza, il competente Ufficio si avvale di tutte le informazioni in proprio possesso, nonché dei dati e delle notizie comunque in possesso di altre Amministrazioni. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.

2. L'amministrazione comunale assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le relative istruzioni, i servizi telematici, la modulistica e i documenti di prassi amministrativa siano messi a disposizione del contribuente, con idonee modalità di comunicazione e di pubblicità, almeno sessanta giorni prima del termine assegnato al contribuente per l'adempimento al quale si riferiscono.
3. I modelli predisposti dall'amministrazione comunale e le relative istruzioni devono essere comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria. L'amministrazione comunale assicura che il contribuente possa ottemperare agli obblighi tributari con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.
4. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione comunale o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente.

Articolo 7

Principio del contraddittorio

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo.
2. Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione che dovrà essere espressamente motivato nell'atto impositivo.
3. Ai fini del comma 2 si considerano atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati e di pronta liquidazione, e quindi esclusi dall'obbligo del contraddittorio, i seguenti atti:
 - a) atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali, e relative sanzioni, allorquando la determinazione del tributo dipende dalla dichiarazione presentata dal contribuente o da dati nella disponibilità dell'amministrazione comunale, quali, a titolo esemplificativo, i dati catastali, le informazioni relative alla soggettività passiva, le informazioni reperibili dall'anagrafe tributaria – Punto Fisco;
 - b) atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali conseguenti ad avvisi bonari di pagamento già comunicati, anche per posta ordinaria, al contribuente;
 - c) il rigetto, anche parziale, delle richieste di rateazione;
 - d) i provvedimenti di decadenza dal beneficio della rateazione adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 800, legge 27 dicembre 2019, n. 160;
 - e) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;
 - f) ogni atto relativo alle procedure di riscossione coattiva conseguenti ad atti già notificati al contribuente;

- g) ogni altro atto, ancorché non previsto nei punti precedenti, la cui determinazione del tributo derivi da dati nella disponibilità dell'amministrazione comunale e comunque risulti in modo certo e preciso e non via presuntiva.
4. Per consentire il contraddittorio, l'amministrazione comunale notifica al contribuente uno schema di atto, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo.
 5. L'atto di accertamento non è adottato prima della scadenza del termine di cui al comma 4. Ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 3, legge 27 luglio 2000, n. 212, se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centovesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.
 6. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'amministrazione comunale ritiene di non accogliere.
 7. La notifica dello schema di atto, di cui al comma 4 preclude l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 essendo iniziata l'attività di controllo di cui il contribuente ha avuto formale conoscenza.

Articolo 8

Chiarezza e motivazione degli atti

1. Ogni provvedimento amministrativo, ad esclusione degli atti normativi e di quelli a contenuto generale, deve essere motivato, secondo quanto disposto – in via generale – dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, 241, e successive modificazioni. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno portato all'emanazione dell'atto da parte del competente Ufficio.
2. La motivazione dell'atto deve essere espressa mediante terminologia chiara e semplice, al fine di consentire a qualsiasi cittadino la comprensione del contenuto dell'atto.
3. Qualora all'interno della motivazione si faccia riferimento ad altro atto amministrativo precedentemente emanato, ovvero a disposizioni di legge o regolamentari espressamente richiamate, queste devono essere messe a disposizione presso l'Ufficio per l'eventuale consultazione da parte del contribuente e l'eventuale rilascio di copia.
4. Gli atti del Comune di San Giuliano Milanese, nonché quelli del Concessionario del servizio di riscossione coattiva e/o gestione in affidamento del singolo tributo, concernenti l'applicazione di imposte e tasse comunali, devono obbligatoriamente contenere:

- a) l'indicazione del Responsabile del procedimento;
 - b) il competente Ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni in merito al contenuto dell'atto;
 - c) l'eventuale organo ovvero l'autorità amministrativa presso i quali è possibile proporre apposita istanza diretta al riesame, anche nel merito, dell'atto in sede di autotutela;
 - d) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale presso il quale è possibile proporre apposito ricorso giudiziale;
 - e) il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
5. I fatti e i mezzi di prova a fondamento dell'atto non possono essere successivamente modificati, integrati o sostituiti se non attraverso l'adozione di un ulteriore atto, ove ne ricorrano i presupposti e non siano maturate decadenze.
6. Al fine di garantire l'integrale rispetto della disposizione di cui al comma 4, il Comune di San Giuliano Milanese predispone verifiche periodiche sui propri atti e su quelli dei Concessionari, dirette al controllo del contenuto essenziale dei medesimi, come determinato nel precedente comma.

Articolo 9

Annullabilità degli atti dell'amministrazione comunale

1. Gli atti dell'amministrazione comunale impugnabili dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria sono annullabili per violazione di legge, ivi incluse le norme sulla competenza, sul procedimento, sulla partecipazione del contribuente e sulla validità degli atti.
2. Ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212, i motivi di annullabilità e di infondatezza dell'atto sono dedotti, a pena di decadenza, con il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado e non sono rilevabili d'ufficio.
3. La mancata o erronea indicazione delle informazioni sotto elencate non costituisce vizio di annullabilità, ma mera irregolarità:
 - l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
 - l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
 - le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.

Articolo 10

Nullità degli atti dell'amministrazione comunale

1. Ai sensi dell'articolo 7-ter, legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti dell'amministrazione comunale sono nulli se viziati per difetto assoluto di attribuzione, adottati in violazione o elusione di giudicato, ovvero se affetti da

altri vizi di nullità qualificati espressamente come tali da disposizioni entrate in vigore successivamente al decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219.

2. I vizi di nullità di cui al presente articolo possono essere eccepiti in sede amministrativa o giudiziaria, sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e danno diritto alla ripetizione di quanto versato, fatta salva la prescrizione del credito.

Articolo 11

Tutela dell'integrità patrimoniale

1. L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione con un credito tributario vantato nei confronti dell'amministrazione comunale, anche con riferimento a tributi diversi.
2. L'obbligo di conservazione di atti e documenti non può eccedere il termine di dieci anni dalla loro emanazione o dalla loro formazione o utilizzazione. Il decorso del termine preclude definitivamente la possibilità per l'amministrazione comunale di fondare pretese su tale documentazione.

Articolo 12

Divieto di bis in idem nel procedimento tributario

1. Salvo che specifiche disposizioni prevedano diversamente e ferma l'emendabilità di vizi formali e procedurali, il contribuente ha diritto a che l'amministrazione comunale minimizzi l'attivazione di procedimenti nei suoi confronti, esercitando l'azione accertativa relativamente a ciascun tributo, per ogni periodo d'imposta, una sola volta, con riferimento alla medesima tipologia di violazione.
2. In particolare, ai sensi del precedente comma 1, il contribuente non può essere oggetto di più atti di accertamento per lo stesso oggetto impositivo in presenza di medesime violazioni nello stesso periodo di imposta; è, invece, possibile notificare al contribuente più avvisi di accertamento relativi alla stessa annualità e a oggetti impositivi differenti e avvisi di accertamento aventi lo stesso oggetto impositivo, ma riferiti a violazioni diverse.
3. Resta fermo che l'accertamento può essere sostituito, integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi atti, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte del Comune, appositamente specificati nei medesimi.

Articolo 13

Divieto di divulgazione dei dati del contribuente

1. Nell'esercizio dell'azione amministrativa e al fine di realizzare la corretta attuazione del prelievo tributario, l'amministrazione comunale ha il potere di acquisire, anche attraverso l'interoperabilità, dati e informazioni riguardanti i contribuenti, contenuti in banche dati di altri soggetti pubblici, fermo il rispetto di ogni limitazione stabilita dalla legge.

2. E' fatto divieto all'amministrazione comunale di divulgare i dati e le informazioni di cui al comma 1, salvi gli obblighi di trasparenza previsti per legge, ove da essa non specificamente derogati.

Articolo 14

Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente

1. In attuazione della disposizione di cui all'articolo 97 della Costituzione, i rapporti tra il contribuente e l'Amministrazione Comunale di San Giuliano Milanese nell'esercizio delle facoltà e dei poteri ad essa concessi in materia fiscale, sono improntati al rispetto dei principi di imparzialità, buon andamento, collaborazione e buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione comunale o dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dalle amministrazioni stesse, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni o errori dell'amministrazione comunale.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria.

Articolo 15

Principio di proporzionalità nel procedimento tributario

1. Il procedimento tributario bilancia la protezione dell'interesse comunale alla percezione del tributo con la tutela dei diritti fondamentali del contribuente, nel rispetto del principio di proporzionalità.
2. In conformità al principio di proporzionalità, l'azione amministrativa deve essere necessaria per l'attuazione del tributo, non imporre un onere eccessivo eccedente rispetto ai fini perseguiti e non limitare i diritti dei contribuenti oltre quanto strettamente necessario al raggiungimento del proprio obiettivo.
3. Il principio di proporzionalità di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle misure di contrasto dell'elusione e dell'evasione fiscale e alle sanzioni tributarie, ed in particolare modo con riferimento ai criteri di determinazione delle suddette sanzioni cui all'articolo 7, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Articolo 16

Esercizio del potere di autotutela obbligatoria

1. L'amministrazione comunale procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi:
 - a) errore di persona;

- b) errore di calcolo;
 - c) errore sull'individuazione del tributo;
 - d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione comunale;
 - e) errore sul presupposto d'imposta;
 - f) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
 - g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.
2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione comunale, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.
 3. Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera g-bis), decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela nei casi previsti dal presente articolo entro il termine previsto dall'articolo 21 del medesimo decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (60 giorni dalla data di notifica dell'atto impugnato).

Articolo 17

Esercizio del potere di autotutela facoltativa

1. Fuori dei casi di cui all'articolo 16, l'amministrazione comunale può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione.
4. Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera g-ter), decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela nei casi previsti dal presente articolo entro il termine previsto dall'articolo 21 del medesimo decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (60 giorni dalla data di notifica dell'atto impugnato).

Articolo 18

Documenti di prassi

1. L'amministrazione comunale fornisce supporto ai contribuenti nell'interpretazione e nell'applicazione delle disposizioni tributarie mediante:
 - a) note informative ed avvisi di scadenza degli adempimenti tributari;
 - b) consultazione semplificata attraverso il proprio sito internet.

Articolo 19

Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, ai sensi dell'articolo 1, comma 693, legge 27 dicembre 2013, n. 147, il funzionario responsabile del tributo può inviare questionari al contribuente, richiedere dati

e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

2. L'eventuale accesso è concordato con il contribuente, allo scopo di arrecare la minore turbativa possibile alle attività svolte nei locali medesimi, nonché alle relazioni personali e professionali del cittadino.
3. A seguito del compimento della verifica successiva all'accesso, l'Amministrazione Comunale notifica e informa il contribuente circa l'esito delle attività compiute, qualora dalle medesime abbia origine l'adozione di apposito atto di liquidazione o accertamento.

Articolo 20

Contribuenti non residenti

1. Al contribuente residente all'estero sono assicurate tutte le informazioni relative alle modalità di applicazione dei tributi locali, nonché la possibilità di utilizzare moduli e procedure semplificate in ordine alla dichiarazione ed al versamento delle imposte e tasse comunali.

CAPO 2
ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Articolo 21
Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione

1. Il Comune di San Giuliano Milanese, per l'instaurazione di un migliore rapporto con i contribuenti improntato a principi di collaborazione e trasparenza, nonché quale elemento di prevenzione e deflattivo del contenzioso, introduce nel proprio ordinamento l'istituto dell'accertamento con adesione.
2. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente, secondo i criteri dettati dal D. Lgs. 218/1997 e secondo le disposizioni seguenti.
3. Per contribuente si intendono i soggetti passivi, così come individuati dalla disciplina specifica dei vari tributi locali.

Articolo 22
Ambito di applicazione dell'istituto

1. La definizione in contraddittorio presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo; esulano quindi dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi ed incontrovertibili.
2. In sede di contraddittorio, il Comune deve compiere un'attenta valutazione del rapporto costo-beneficio dell'operazione, tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso. Resta fermo il potere-dovere dell'ufficio di rimuovere, nell'esercizio dell'autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.
3. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente agli accertamenti d'ufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguenti all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
4. L'adesione del contribuente deve riguardare l'atto di accertamento nella sua interezza, comprendente ogni pretesa relativa al tributo in oggetto, sanzioni pecuniarie ed interessi, non potendosi ammettere adesione parziale all'atto medesimo.
5. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. L'istanza di adesione, pertanto, da chiunque presentata, ha la funzione di avviare la relativa procedura nei confronti di tutti i coobbligati e gli effetti dell'adesione perfezionata da uno di essi si estende a tutti.

Articolo 23
Responsabile del procedimento

1. La competenza alla definizione degli accertamenti è attribuita al Funzionario comunale Responsabile per l'accertamento del tributo.

2. Nel caso l'accertamento del tributo sia stato affidato a soggetto iscritto nell'albo dei concessionari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 il potere di definire gli accertamenti è attribuito al concessionario del Comune, che lo esercita nei limiti stabiliti dal presente regolamento.

Articolo 24

Attivazione del procedimento per la definizione mediante accertamento con adesione

1. Il procedimento di accertamento con adesione può essere attivato con una delle seguenti modalità:
 - a) su istanza del contribuente, successivamente alla notifica di avviso di accertamento per il quale non si applica il contraddittorio preventivo, ove emerga l'esistenza di materia concordabile e di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo;
 - b) su istanza del contribuente, nel caso di avviso di accertamento per il quale si applica il contraddittorio preventivo previsto dall'art. 6 bis della legge 212/2000, entro 30 giorni dalla ricezione dello schema di atto, in luogo della presentazione delle osservazioni;
 - c) su istanza del contribuente, nel caso di avviso di accertamento per il quale si applica il contraddittorio preventivo, entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso, in alternativa all'ipotesi di cui alla precedente lettera b);
 - d) di comune accordo tra le parti, all'esito delle osservazioni presentate dal contribuente nel contraddittorio preventivo di cui all'art. 6 bis L. 212/2000, laddove emergano i presupposti per la definizione mediante accertamento con adesione;
 - e) su istanza del contribuente, successivamente all'avvio di procedure di verifica della posizione contributiva e operazioni di controllo, richieste di chiarimenti, invio di questionari, accessi, ispezioni o verifiche.

Articolo 25

Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Nel caso di notifica di avvisi di accertamento per i quali è esclusa l'applicazione del contraddittorio preventivo ove emerga l'esistenza di materia concordabile e di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, il contribuente, entro il termine di presentazione del ricorso avanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado, può presentare istanza di accertamento con adesione, indicando i propri recapiti (indirizzo email o di posta elettronica certificata, e numero di telefono). In tale ipotesi, il suddetto termine e quello di versamento del tributo dovuto sono sospesi per un periodo di 90 giorni.
2. Nel caso di notifica dello schema di atto di cui all'art. 24 comma 1 let. b), il contribuente può formulare istanza di accertamento con adesione, indicando i propri recapiti (indirizzo email o di posta elettronica certificata, e numero di telefono), entro 30 giorni dalla notificazione dello schema di atto di cui all'art. 6 bis L. 212/2000. Al contribuente è inibita la presentazione di ulteriore istanza di

accertamento con adesione successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento.

3. In alternativa all'ipotesi di cui al comma precedente, il contribuente può presentare l'istanza di accertamento con adesione entro 15 giorni successivi alla notifica dell'avviso di accertamento che sia stato preceduto dallo schema di atto. In tal caso, i termini di presentazione del ricorso avanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado e di versamento del tributo dovuto sono sospesi per un periodo di 30 giorni.
4. Rimane ferma la facoltà per le parti di dare corso, di comune accordo, al procedimento di accertamento con adesione, laddove all'esito delle controdeduzioni presentate dal contribuente nel contraddittorio preventivo di cui all'art. 6 bis L. 212/2000, ne emergano i presupposti.
5. L'iniziativa del contribuente può altresì essere presa a seguito dell'attivazione di procedure di controllo, richieste di chiarimenti, invito ad esibire atti o documenti, invio di questionari, accessi, ispezioni e verifiche, sempre che non siano ancora stati notificati gli atti conseguenti.
6. L'impugnazione dell'avviso di accertamento comporta rinuncia all'istanza di definizione.
7. Entro quindici giorni dalla ricezione di tale istanza, l'ufficio formula l'invito a comparire, anche telematicamente o telefonicamente, con l'indicazione di luogo, giorno ed orario per la comparizione e degli eventuali documenti che si ritengono utili alla definizione.
8. L'invito non costituisce un obbligo per l'ufficio che è comunque tenuto a comunicare il mancato accoglimento dell'istanza.

Articolo 26

Effetti dell'invito a comparire

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito a comparire comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione. Eventuali e motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione possono essere prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
2. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato istanza di accertamento con adesione a seguito della notifica di avviso di accertamento preceduto dal contraddittorio preventivo di cui all'art. 6 bis L. 212/2000, l'ufficio, ai fini dell'accertamento con adesione, non è tenuto a prendere in considerazione elementi di fatto diversi da quelli già dedotti dal contribuente in sede di

contraddittorio, nonché da quelli che costituiscono l'oggetto dell'avviso di accertamento.

Articolo 27

Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'ufficio redige in duplice esemplare l'atto di accertamento con adesione che deve essere sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore) e dal responsabile del procedimento di cui all'art. 23.
2. Nell'atto di definizione devono essere indicati:
 - a) gli elementi e le motivazioni sui quali si fonda la definizione, anche con richiamo alla documentazione in atti;
 - b) la liquidazione del tributo o del maggior tributo, delle sanzioni ed interessi dovuti in dipendenza della definizione;
 - c) le modalità ed il termine per il versamento delle somme dovute.

Articolo 28

Modalità di pagamento

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'atto, in coerenza con le disposizioni sulla riscossione coattiva prevista dal comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno della scadenza della rata.
3. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.
4. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.
5. Il mancato pagamento delle somme dovute e rateizzate sulla base dell'accordo perfezionato, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione in base a quanto stabilito dalle normative vigenti.

Articolo 29

Perfezionamento ed effetti della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento di tutte le somme dovute ovvero con il versamento della prima rata, in caso di rateazione.
2. Con il perfezionamento dell'atto di adesione, il rapporto tributario che è stato oggetto del procedimento, risulta definito. L'accertamento definito con l'adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
3. La definizione non esclude l'esercizio di un'ulteriore azione accertatrice nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile, non rilevabile né dal

contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso dell'ufficio al momento dell'accertamento.

4. L'avviso di accertamento, eventualmente notificato, perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

Articolo 30

Riduzione delle sanzioni

1. A seguito della definizione, le sanzioni per violazioni concernenti i tributi oggetto dell'adesione si applicano, nella misura di un terzo del minimo ove previsto dalla legge.

Articolo 31

Abrogazioni ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento abroga quello intitolato: "Regolamento tributario recante norme in materia di diritto di interpello, autotutela e di individuazione degli indirizzi per l'applicazione delle sanzioni tributarie", approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 28/02/2001.
2. Il presente regolamento esplica la sua efficacia dalla data di esecutività indicata nella delibera di approvazione del presente atto.